



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente le modalità di svolgimento di lavori di pubblica utilità consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, da parte dei soggetti destinatari del D.A.SPO., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del divieto.

Repertorio atti n. 125/CU del 22 settembre 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 22 settembre 2021:

VISTO l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 concernente "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive" il quale stabilisce il "Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive" per quei soggetti che risultano denunciati o condannati per delitti contro l'ordine pubblico o per episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

VISTO il comma 8-bis del medesimo articolo il quale stabilisce che, trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del detto divieto, l'interessato può chiedere al Questore la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto che può essere concessa purché il soggetto abbia adottato condotte di ravvedimento operoso quali, fra le altre, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni;

VISTA la nota n. 0018200 del 12 marzo 2021 con la quale il Ministero dell'interno, Gabinetto del Ministro, ha fatto pervenire lo schema di decreto indicato in oggetto, ai fini dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che, detto provvedimento, con nota n. 0004488 del 18 marzo 2021, è stato trasmesso alle Regioni e agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, con modalità di videoconferenza, il 19 aprile 2021 nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole al testo del provvedimento avanzando la richiesta di alcune modifiche relativamente ai criteri di obbligatorietà della Convenzione. Il rappresentante dell'ANCI ha espresso il proprio assenso al testo con le proposte di modifica relative all'allegato C della Convenzioni contenute nel documento fatto pervenire il 3 maggio 2021 a questa Segreteria che, in data 4 maggio 2021, ha trasmesso al competente Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che dette proposte sono state parzialmente accolte dai rappresentanti del Ministero dell'interno che si sono riservati di tramettere una nuova formulazione del provvedimento;

VISTA la nota del 10 maggio 2021, con la quale la Conferenza delle Regioni, ad integrazione di quanto già emerso in sede di incontro tecnico del 19 aprile 2021, ha trasmesso le ulteriori osservazioni avanzate dalla Regione Lazio che in pari data sono state trasmesse, con nota n. 0007656, alle Regioni e agli Enti locali e al competente Dipartimento della P.S. del Ministero dell'interno per le opportune valutazioni al fine di riformulare un nuovo testo del provvedimento;

VISTA la nuova stesura del provvedimento in oggetto, inviata dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 0052221 del 29 luglio 2021, riformulata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, corredata degli allegati e delle relazioni di accompagnamento e diramata da questa Segreteria alle Regioni ed agli Enti locali, con nota prot. n. 0012981 del 30 luglio 2021;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 4 agosto 2021, è stato rinviato;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, si è tenuta una ulteriore riunione, a livello tecnico, con modalità di videoconferenza, il 14 settembre 2021 nel corso della quale l'ANCI ha segnalato l'opportunità di integrare la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto con la precisazione che il modulo di convenzione di cui all'allegato B, dovrà essere utilizzato dalle Amministrazioni interessate, compresi i Comuni, qualora intendano utilizzare direttamente, presso le proprie strutture organizzative o i propri uffici, i soggetti che chiedono di essere ammessi ai lavori di pubblica utilità;

VISTA la nota n. 0063048 del 15 settembre 2021, con la quale il Ministero dell'interno, accogliendo le proposte avanzate dall'ANCI in sede tecnica, ha trasmesso un ulteriore testo riformulato dal competente Dipartimento di Pubblica Sicurezza corredato degli allegati e delle relazioni di accompagnamento che, in pari data, con nota prot. n. 15365, è stato trasmesso alle Regioni e agli Enti locali;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta nel corso della quale le Regioni, l'ANCI e l'UPI, hanno espresso avviso favorevole all'intesa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 6, comma 8-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno - trasmesso con nota n. 0063048 del 15 settembre 2021 - concernente le modalità di svolgimento di lavori di pubblica utilità consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, da parte dei soggetti destinatari del D.A.SPO., per la richiesta al Questore della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del divieto che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini



Il Ministro dell'Interno

- VISTA** la legge 13 dicembre 1989, n. 401, ed in particolare l'art. 6, comma *8-bis*, che, trascorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, consente all'interessato di richiedere anche la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli conseguenti al divieto, purché abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta, e abbia posto in essere condotte di ravvedimento operoso, tra le quali lo svolgimento di lavori di pubblica utilità a favore della collettività;
- VISTA** l'art. 6, comma *8-bis* della medesima legge 13 dicembre 1989, n. 401, ultimo capoverso, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle modalità di svolgimento di lavori di pubblica utilità, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni;
- RITENUTO** di dover dare attuazione al citato art. 6, comma *8-bis*, della citata legge n. 401 del 1989;
- ACQUISITO** il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del ... ;

Emana il seguente

Decreto:

Art. 1

(Definizioni ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 6, comma *8-bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 individua le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente in una attività non retribuita svolta a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, secondo quanto previsto dall'art. 7.
2. Il presente decreto individua, altresì, i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui al comma 1, da parte dei soggetti già destinatari del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 401 del 1989, ai fini della richiesta, rivolta al Questore di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto, di cui al comma *8-bis* del citato articolo 6.
3. Agli effetti del presente decreto si intende per:
 - a) «Amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche dello Stato, le regioni, le province ed i comuni, presso cui si svolgono i lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 6, comma *8-bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;





Il Ministro dell'Interno

- b) «Associazioni e Enti»: le Associazioni e gli enti operanti negli ambiti di attività di svolgimento dei lavori di pubblica utilità che stipulano le convenzioni di cui all'articolo 7 con il comune interessato;
- c) «comma 8-bis»: l'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- d) «D.A.SPO.»: il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989;
- e) «lavoro o lavori di pubblica utilità»: attività lavorativa consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, svolta da soggetti che intendono avvalersi della facoltà di richiedere al Questore la cessazione del «D.A.SPO.», di cui «comma 8-bis»;
- f) «Questore»: il Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento; dei «lavori di pubblica utilità», di cui al «comma 8-bis»;
- g) «Questore competente»: il Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti, al quale è rivolta la richiesta da parte dell'interessato di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli, ai sensi del «comma 8-bis».

Art. 2

(Individuazione degli ambiti di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

1. Il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 1, può essere svolto nei seguenti ambiti di attività:
 - a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuiti o extracomunitari;
 - b) di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
 - c) di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
 - d) di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte direttamente presso le Amministrazioni che hanno sottoscritto le convenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero presso le Associazioni e Enti che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 7, comma 2.





Il Ministro dell'Interno

Art. 3

(Istanza di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

1. I soggetti che intendono essere ammessi allo svolgimento di lavori di pubblica utilità per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, producono istanza alle Amministrazioni, ovvero alle Associazioni e Enti, secondo il modello riportato in *Allegato A*) al presente decreto.
2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1, le Amministrazioni, ovvero le Associazioni e Enti comunicano, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore competente e, se diverso, anche al Questore.
3. L'istanza di cui al comma 1 può essere prodotta a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione del D.A.SPO., fermo restando quanto previsto dal comma 8-bis, primo periodo.

Art. 4


(Durata e modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

1. Il lavoro di pubblica utilità è svolto nella misura di 2 ore al giorno per 2 giorni settimanali, cumulabili sino a 4 ore al giorno per ogni settimana, per un periodo non inferiore a 3 mesi, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi di durata del D.A.SPO..
2. Le convenzioni di cui all'art. 7 individuano nel dettaglio le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità negli ambiti di attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d).
3. Le Amministrazioni assicurano che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità avvenga nel rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati e che l'attività prestata avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed in conformità a quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 7, comma 1.
4. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali dell'individuo e da non ledere la dignità della persona.
5. Le Amministrazioni, le Associazioni e gli Enti sono tenuti all'applicazione nei confronti dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 5

(Attività di controllo)

1. Le Amministrazioni e le Associazioni e Enti che assicurano lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità di cui al presente decreto assicurano il regolare svolgimento delle relative attività e delle mansioni assegnate ai soggetti ammessi.
2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro, comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità. Le Amministrazioni danno comunicazione dell'avvenuta decadenza al Questore competente e se diverso, anche al Questore.





Il Ministro dell'Interno

3. Il Questore competente e il Questore possono sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di Polizia, sul regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.

Art. 6 (Relazione finale sul lavoro svolto)


1. Terminato il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 4, comma 1, le Amministrazioni o le Associazioni e Enti presso cui è stata eseguita la prestazione lavorativa, redigono una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del soggetto ammesso.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Questore competente per le conseguenti valutazioni connesse alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del D.A.SPO..

Articolo 7 (Convenzioni)

1. Le Amministrazioni che intendono utilizzare in proprio i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, possono stipulare apposite convenzioni, secondo il modello riportato in *Allegato B*) al presente decreto, con il Prefetto territorialmente competente, dandone comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno.
2. Le Associazioni e Enti operanti nei settori che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, possono stipulare apposita convenzione, secondo il modello riportato in *Allegato C*) al presente decreto, con il Comune che provvede a comunicarla alla Prefettura territorialmente competente per l'ulteriore inoltro al Gabinetto del Ministro dell'Interno.
3. Le Amministrazioni e le Associazioni e Enti di cui ai commi 1 e 2 provvedono alla copertura assicurativa, anche mediante polizze collettive, contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi, del soggetto ammesso allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Articolo 8 (Elenco degli enti convenzionati)

1. La Prefettura territorialmente competente pubblica sul proprio sito *internet* l'elenco aggiornato delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7, in modo da consentire agli interessati la possibilità di produrre l'istanza di ammissione ai lavori di pubblica utilità.





Il Ministro dell'Interno

Articolo 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I comuni le province e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.


Articolo 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
Lamorgese



A¹

Richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 di ammissione ai lavori di pubblica utilità

Il/la sottoscritto/a.....

nato/a a.....il.....

Residente a (città-cap-provincia).....

Via.....

Codice Fiscale.....

Recapiti telefonici.....

e-mail.....

eventuale indirizzo di posta elettronica certificata

PREMESSO CHE E' STATO DESTINATARIO DEL DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI SPORTIVE SPECIFICAMENTE INDICATE (D.A.S.P.O.), ADOTTATO DAL QUESTORE DI.....IN DATA....., PER LA DURATA DIE CESSATO IN DATA.....

CHIEDE,

ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis della legge n. 401 del 1989, di essere ammesso/a allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

A tal fine

DICHIARA


- di essere disponibile, fin da subito, a eseguire i lavori di pubblica utilità, così come saranno definiti da specifico progetto personalizzato;
- di essere disponibile, sulla base delle proprie esigenze personali/familiari/lavorative e/o di studio, a svolgere le attività previste dal suddetto progetto nei seguenti giorni della settimana e nelle seguenti fasce orarie:

Giorni Fasce orarie di disponibilità

lunedì; martedì;
 mercoledì; giovedì;
 venerdì; sabato;
 domenica;

¹ Indicare amministrazione dello Stato, Regione, Provincia o Comune, associazione o ente convenzionato

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N. 0063048 del 15/09/2021



DICHIARA INOLTRE:

.....
.....
.....
.....
.....

Si allegano:

1. copia del documento di identità
2. curriculum vitae
3. copia del verbale di cessazione del D.A.S.P.O.;
4. altro
(specificare).....

Luogo e data.....

Firma



Nr. _____ Prot. _____ del _____

CONVENZIONE

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli a seguito di D.A.SPO.

- art. 6, comma 8-bis, L. n. 401/1989 -

pubblica amministrazione dello Stato, regione, provincia o comune

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ tra il Prefetto della provincia di _____, e¹ _____, rispettivamente rappresentati per la carica dal _____ e da _____

P R E M E S S O

- che, in caso di regolare ed effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il soggetto già destinatario del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (d'ora in avanti indicato come D.A.SPO.), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, con istanza rivolta al Questore, può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto di cui al comma 8-bis del citato articolo 6;
- che con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono state individuate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, d'ora in avanti indicato come decreto del Ministro dell'interno;
- che con il citato decreto del Ministro dell'interno sono state altresì individuati i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno *Le pubbliche amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni possono stipulare apposite convenzioni, secondo il modello riportato in Allegato B) al presente decreto, con il Prefetto territorialmente competente, dandone comunicazione al Gabinetto del Ministro dell'Interno;*

si conviene e si stipula quanto segue.


Art. 1

Disponibilità posti e sedi operative

1. La/Il² _____ consente, per un massimo di _____ soggetti in contemporanea, che l'istante presti presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività.
2. L'amministrazione di cui al comma 1, si impegna ad inserire sul proprio sito web, se disponibile, una pagina di presentazione dell'offerta rieducativa di cui alla presente Convenzione, dei posti di _____

¹ Indicare l'amministrazione dello Stato, la regione, la provincia o il comune.

² Indicare l'amministrazione dello Stato, la regione, la provincia o il comune.



volta in volta rimasti disponibili, per consentire la consultazione da parte dei soggetti interessati.

3. Le sedi presso le quali si svolge il lavoro di pubblica utilità, sono le seguenti:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____.

Art. 2

Tipologie di attività e mansioni

1. L'amministrazione interessata specifica, per ciascuna delle sedi sopra indicate, le mansioni alle quali sono adibiti i soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto del Ministro dell'Interno:

a) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma 1:

_____;

b) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1:

_____;

c) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. c) dell'art. 2, comma 1:

_____;

d) tipologia attività e mansioni afferenti alla sede di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 1:

_____;

Art. 3

Dichiarazione di disponibilità dell'amministrazione

1. L'amministrazione si impegna a ricevere le istanze di ammissione presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, comunicando, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N. 0063048 del 15/09/2021



2. Per le finalità di cui alla presente convenzione, l'amministrazione redige un dettagliato progetto della prestazione del lavoro di pubblica utilità in cui intende impiegare ciascun soggetto interessato, che va trasmesso al Questore unitamente alla comunicazione di cui al comma 1.

Art. 4

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta dal soggetto interessato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.
2. Il lavoro di pubblica utilità deve svolgersi, in ogni caso, nel massimo rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno.
3. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali e da non ledere la dignità della persona.
4. La prestazione è del tutto gratuita ed è fatto divieto di corrispondere ai soggetti ammessi la retribuzione o qualsiasi altra forma di emolumento.
5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività, secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.

Art. 5


Referenti incaricati

1. L'amministrazione si impegna a individuare, ai fini dell'elaborazione della relazione finale di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno, il nominativo di un proprio referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa, di impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle mansioni assegnate, di monitorare le presenze e i recuperi delle ore non svolte in caso di momentaneo impedimento, nonché di provvedere alle segnalazioni previste dall'art. 6 del medesimo decreto.

Art. 6

Impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità

1. Nell'ipotesi di impedimento del soggetto a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, questi deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all'amministrazione, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa; l'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
2. La prestazione del lavoro di pubblica utilità non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto deve essere in ogni caso effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, entro il termine fissato dal progetto per la conclusione del periodo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, salvaguardando comunque le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto, a condizione che la durata giornaliera della prestazione non superi le 4 ore.
3. In caso di temporaneo impedimento dipendente dall'amministrazione interessata a ricevere la prestazione lavorativa nelle date e negli orari indicati dal progetto di cui all'art. 3, comma 2, ne viene data immediata notizia al soggetto ammesso, anche per le vie brevi, e le ore non lavorate devono essere recuperate, d'intesa con il soggetto interessato.



4. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di svolgimento concordato della prestazione di pubblica utilità.

Art. 7

Accertamenti, segnalazioni e relazione sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità

1. Nel corso del periodo di ammissione al lavoro di pubblica utilità è posto a carico dell'amministrazione interessata l'onere di effettuare i necessari controlli sul regolare svolgimento della prestazione.
2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità del soggetto ammesso.
3. L'amministrazione comunica l'avvenuta decadenza al Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
4. Il Questore può sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di Polizia, circa il regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.
5. L'amministrazione si impegna a redigere una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 8

Garanzie e oneri a carico dell'amministrazione

1. L'amministrazione garantisce la conformità delle proprie sedi indicate all'art. 1, comma 3, della presente Convenzione alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella riguardante la responsabilità civile verso terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, è obbligatoria ed i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione che si avvale della prestazione di lavoro di pubblica utilità, la quale provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Nessun onere di qualsiasi natura può gravare a carico del Ministero dell'Interno. La sottoscrizione della presente convenzione equivale ad espresso esonero da ogni tipo di responsabilità per il citato Ministero dell'interno.

Art. 9


Clausola risolutiva espressa, recesso e scadenza

1. In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e delle norme regolatrici la materia, la stessa convenzione si intende risolta *ex lege*.
2. La cessazione o le modifiche anche parziali delle modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità disciplinate dalla presente convenzione sono soggette a rinegoziazione anche con atti aggiuntivi.
3. La presente Convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e potrà essere rinnovata alla scadenza mediante la stipula di nuova Convenzione.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Copia della presente Convenzione viene inviata:




- a) all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno;
- b) alla redazione del sito istituzionale del Ministero dell'Interno;
- c) alla redazione del sito istituzionale dell'amministrazione che la sottoscrive.

Per l'amministrazione

Il Prefetto

Il _____

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N. 0063048 del 15/09/2021



Nr. _____ Prot. _____ del _____

CONVENZIONE

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli a seguito di D.A.SPO.

- art. 6, comma 8-bis, L. n. 401/1989 -

Tra l'Ente/Associazione _____ ed
il Comune di _____.

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ tra il _____
e _____,
rispettivamente rappresentati per la carica dal _____
e da _____

PREMESSO


- che, in caso di regolare ed effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il soggetto già destinatario del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (d'ora in avanti indicato come D.A.SPO.), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, con istanza rivolta al Questore, può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal medesimo divieto di cui al comma 8-bis del citato articolo 6;
- che con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono state individuate le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, d'ora in avanti indicato come decreto del Ministro dell'interno;
- che con il citato decreto del Ministro dell'interno sono state altresì individuati i termini di presentazione della domanda di ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che, l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno prevede che "Gli enti e le associazioni operanti nei settori che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, stipulano apposita convenzione, secondo il modello riportato in Allegato C) al presente decreto, con il comune interessato che provvede a comunicarla alla Prefettura territorialmente competente per l'ulteriore inoltrare all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno".

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Requisiti dell'Ente/Associazione

1. Il Sig. _____, ai fini della stipula della presente Convenzione, dichiara che l'Ente/Associazione rappresentata svolge la propria attività in uno dei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto del Ministro dell'interno ed in particolare in quello relativo alla lettera _____ e risulta regolarmente iscritta, da oltre sei mesi, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 6 della Legge-Quadro sul Volontariato 11 agosto 1991, n. 266.



Art. 2

Disponibilità posti e sedi operative

1. L'Ente/Associazione dichiara la propria disponibilità ad ammettere un massimo di _____ soggetti contemporaneamente allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, presso le proprie strutture di cui all'articolo 3.
2. L'Ente/Associazione si impegna ad inserire sul proprio sito web, se disponibile, una pagina di presentazione dell'offerta rieducativa, dei contenuti della presente Convenzione, delle eventuali modifiche successive e dei posti di volta in volta rimasti disponibili, per la consentirne la consultazione da parte dei soggetti interessati.
3. L'Ente/Associazione precisa che le sedi presso le quali saranno svolte le relative attività sono le seguenti:
4. In caso di variazione del numero massimo di posti disponibili, l'Ente/Associazione si impegna a richiedere al Comune la modifica della presente Convenzione.
5. In caso di variazione delle sedi come sopra descritte, l'Ente/Associazione si impegna a richiedere al Comune la modifica della presente Convenzione, salva facoltà di entrambi i contraenti di recesso per cessazione parziale delle attività associative, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione.

Art. 3

Tipologie di attività e mansioni

1. L'Ente/Associazione precisa che le mansioni alle quali sono adibiti i soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro indicato in premessa sono svolte presso le sedi a fianco di ciascuna indicata:

a) attività di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

_____;

b) attività di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:


_____;

c) attività di cui alla lett. c) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

_____;

d) attività di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 1, mansioni e sede:

_____;



Art. 4**Dichiarazione di disponibilità dell'Ente o Associazione**

1. L'Ente/Associazione si impegna a ricevere le istanze di ammissione presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno, comunicando, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato al Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche al Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
2. Per le finalità di cui alla presente convenzione, l'Ente/Associazione redige un dettagliato progetto della prestazione del lavoro di pubblica utilità in cui intende impiegare ciascun soggetto interessato, che va trasmesso al Questore unitamente alla comunicazione di cui al comma 1.

Art. 5**Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa**


1. L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta dal soggetto interessato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.
2. Il lavoro di pubblica utilità deve svolgersi, in ogni caso, nel massimo rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti interessati allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno.
3. L'attività prestata deve svolgersi in modo da garantire l'esercizio dei diritti fondamentali e da non ledere la dignità della persona.
4. La prestazione è del tutto gratuita ed è fatto divieto di corrispondere ai soggetti ammessi la retribuzione o qualsiasi altra forma di emolumento.
5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività, secondo le modalità concordate e si conclude nel termine indicato dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6**Referenti dell'Ente/Associazione incaricati**

1. L'Ente/Associazione si impegna a individuare, ai fini dell'elaborazione della relazione finale di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno, il nominativo di un proprio referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa, impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle mansioni assegnate, monitorare le presenze e i recuperi delle ore non svolte in caso di momentaneo impedimento, nonché provvedere alle segnalazioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto del Ministro dell'interno.

Art. 7**Impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità**

1. Nell'ipotesi di impedimento del soggetto a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, questi deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all'Ente/Associazione ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa; l'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.



2. La prestazione del lavoro di pubblica utilità non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto deve essere in ogni caso effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, entro il termine fissato dal progetto per la conclusione del periodo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, salvaguardando comunque le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto, a condizione che la durata giornaliera della prestazione non superi le 4 ore.
3. In caso di temporaneo impedimento dipendente dall'Ente/Associazione a ricevere la prestazione lavorativa nelle date e negli orari indicati dal progetto di cui all'art. 4, comma 2, ne viene data immediata notizia al soggetto ammesso, anche per le vie brevi, e le ore non lavorate devono essere recuperate, d'intesa con il soggetto interessato.
4. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di svolgimento concordato della prestazione di pubblica utilità.

Art. 8


Accertamenti, segnalazioni e relazione sul regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità

1. Nel corso del periodo di ammissione al lavoro di pubblica utilità è posto a carico dell'Ente/Associazione l'onere di effettuare i necessari controlli sul regolare svolgimento della prestazione. E' sempre in facoltà del Comune svolgere le attività di controllo presso le sedi dell'Ente/Associazione.
2. L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento del lavoro comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità del soggetto ammesso.
3. L'Ente/Associazione comunica l'avvenuta decadenza al Comune, che informa il Questore indicato nell'istanza di ammissione, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, della legge n. 401 del 1989 e, se diverso, anche il Questore territorialmente competente in relazione alla sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
4. Il Questore può sempre disporre verifiche, a mezzo delle Forze di Polizia, circa il regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.
5. L'Ente/Associazione si impegna a redigere una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che è trasmessa al Comune ed al Questore competente.

Art. 9

Garanzie e oneri a carico dell'Ente/Associazione

1. L'Ente/Associazione garantisce la conformità delle proprie sedi indicate all'art. 3 della presente Convenzione, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. L'Ente/Associazione si impegna, altresì, affinché i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze.
3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché quella riguardante la responsabilità civile verso terzi dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità è obbligatoria. I relativi oneri sono a carico dell'Ente/Associazione ospitante, la quale provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Nessun onere può gravare a carico del Ministero dell'Interno.
4. L'Ente/Associazione può beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi, se previsti dalle disposizioni vigenti in materia.



Art. 10**Risoluzione, recesso e scadenza**

1. In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e delle norme regolatrici la materia, nonché nella ipotesi del venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 1, la Convenzione è soggetta a risoluzione da parte del Comune, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo l'ordinamento relativo al funzionamento dell'Ente/Associazione.
2. Anche in caso di cessazione totale delle attività opera la risoluzione della Convenzione; nella ipotesi di cessazione solo parziale delle attività o di modifiche strutturali dell'organizzazione come sopra descritta nelle sedi operative, l'Ente/Associazione e il Comune potranno recedere dalla presente Convenzione prima del termine di scadenza, salva facoltà delle parti di variazione concordata della Convenzione.
3. La presente Convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e potrà essere rinnovata alla scadenza solo d'intesa tra i contraenti mediante stipula di nuova Convenzione.

Art. 11**Disposizioni finali**

Copia della presente Convenzione viene inviata:

- Dal Comune alla Prefettura territorialmente competente, per l'ulteriore inoltro all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno;
- alla redazione del sito istituzionale del Ministero dell'Interno;
- alla redazione del sito istituzionale del Comune;
- alla redazione del sito istituzionale, se esistente, dell'Ente/Associazione.

Per l'Ente o Associazione
Il Legale Rappresentante

Per il Comune
Il Sindaco p.t.

